



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 16/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 25 gennaio 2012, n. 14

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al Comparto "Bs/ad 47" del Piano Urbanistico Generale di Trani
- Autorità procedente: Comune di Trani (BT).

L'anno 2012 addì 25 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 22281 del 27/06/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7114 del 12/07/2011, il Comune di Trani presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) per il Comparto "Bs/ad 47" del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trani, adottato con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 56 del 26/11/2010; all'istanza risultava allegato il Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo e informatico, comprensivo dei seguenti allegati:

- I e II - Convocazione della Conferenza di Servizi Istruttoria e relativo Verbale;
- III - Richiesta di documentazione integrativa;
- IV e V - Convocazione della Conferenza di Servizi Istruttoria (proseguo) e relativo Verbale;
- VI - Presentazione del PUE all'Ufficio Tecnico Comunale di Trani;
- VII - Comunicazione della predisposizione e deposito presso l'Ufficio Segreteria di deliberazione da parte del Consiglio Comunale di Trani per l'adozione del PUE;
- VIII - Elaborati del PUE adottati con DCC di Trani n. 56 del 26/11/2010;
- IX - Relazione asseverata sulla prevenzione dell'inquinamento acustico;
- X - Relazione asseverata sul funzionamento energetico;
- XI - DCC di Trani n. 56 del 26/11/2010 - adozione del PUE;
- XII - Osservazione ex art. 16, comma 6, L.R. 20/2001 e art. 9 L. 241/1990;
- XIII - Istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del PUE.

- Con nota prot. n. 7445 del 19/07/2011, lo scrivente Servizio Regionale Ecologia (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al Rapporto Ambientale Preliminare (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Lavori Pubblici;
- ARPA Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette; Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo;
 - Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani.
- La predetta nota veniva inviata per conoscenza anche al Comune di Trani, Ufficio tecnico-Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.
- Con nota prot. n 9124 del 29/07/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 8172 del 23/08/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia (di seguito, AdBP) rappresentava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale Preliminare non risultano profili ambientali la cui tutela è di competenza di questa Autorità".
- Con nota prot. n 2487 del 03/08/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 8200 del 24/08/2011, il Servizio Regionale Tutela delle Acque rendeva un articolato parere in merito all'assoggettabilità a VAS del piano in oggetto.
- Con nota prot. n. 47984 del 01/09/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 8487 del 05/09/2011, il Servizio regionale Lavori Pubblici, Ufficio Sismico e Geologico si dichiarava competente ad esprimere esclusivamente pareri ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.
- Con nota prot. n. 15820 del 05/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 324 del 12/01/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia dichiarava che "l'area oggetto dell'intervento ... non è sottoposta a vincoli di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004", ricordando altresì che "l'accertamento di beni paesaggistici, di cui all'art. 142 del già citato decreto legislativo, sarà onere dell'Ente locale".
- Con due distinte note (acquisite al prot. del Servizio Regionale Ecologia, rispettivamente, la prima con n. 8602 del 09/09/2011, la seconda con n. 10879 del 01/12/2011), il prof. Giuseppe De Simone, consigliere comunale di Trani, esercitava il diritto di intervenire nel procedimento di cui trattasi, presentando, in virtù del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990, memorie scritte e documenti. In particolare, il prof. De Simone:
- richiamava la corrispondenza intercorsa fra l'amministrazione comunale di Trani e il Servizio scrivente in merito alle procedure da seguire ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS dei numerosi PUE del PUG di Trani, raccomandandone la valutazione in forma integrata;
 - allegava copia del provvedimento di tutela indiretta, adottato dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Puglia ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, concernente una serie di immobili localizzati in un'area esterna ma limitrofa a quella interessata dal PUE oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede in questa sezione ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo relativo al Comparto "Bs/ad 47" del Piano Urbanistico Generale di Trani. La struttura del provvedimento è aderente ai criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sui quali deve basarsi, ai sensi dell'art. 12, comma 3 dello stesso decreto. 152/2006, la valutazione della significatività dei possibili effetti sull'ambiente.

Considerato che:

- il Comune di Trani è dotato di PUG, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio

Comunale (DCC) n. 8 del 31/03/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 07/05/2009;

- il PUG di Trani non è stato sottoposto a VAS in base a quanto previsto dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei PUG, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1328/2007 (Parte V, "Efficacia del DRAG");

- il PUG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso PUE, di cui agli artt. da 15 a 18 della LR 20/2001;

- con nota prot. n. 2139 del 03/03/2011, questo Servizio, in qualità di autorità competente per la VAS, riscontrava svariate note, sottoposte alla sua attenzione da parte di cittadini e associazioni e inerenti ai procedimenti di formazione di alcuni PUE del PUG di Trani, dichiarando che non risultavano agli atti in proprio possesso procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero di VAS, relativi ai PUE oggetto delle segnalazioni;

- con nota 11677 del 05/04/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia al n. 4735 del 27/04/2011), il Comune di Trani dichiarava la propria determinazione a procedere alla presentazione di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE in seguito all'adozione degli stessi da parte del Consiglio Comunale;

- a seguito di un incontro tenutosi presso questo Servizio, il Comune di Trani (con nota 15176 del 04/05/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5765 del 23/05/2011) proponeva di procedere in modo integrato alla verifica di assoggettabilità a VAS di tutti i PUE ricadenti nello stesso contesto territoriale, attesa la limitata estensione dei comparti minimi di intervento oggetto di un PUE autonomo, e onde evitare la frammentazione delle valutazioni ambientali in un numero elevato di procedimenti;

- nella suddetta nota, il Comune di Trani precisava che nel PUG (ed in particolare nell'elaborato 10 "Definizione dei comparti e direttive di tutela") erano stati identificati quattro contesti territoriali aventi caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche e giuridiche omogenee (Centro Urbano, Costa Est, Torrente Antico e Alberolongo), proponendo pertanto di procedere a verifica di assoggettabilità a VAS dei principali programmi edilizi di espansione o completamento, riguardanti i suddetti quattro contesti;

- il Servizio Ecologia, con nota n. 5833 del 24/05/2011, riscontrava la nota n. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, condividendo la proposta ivi contenuta in quanto volta a prevenire aggravii sull'economia dei procedimenti amministrativi, garantendo la dovuta considerazione degli effetti cumulativi dei numerosi interventi previsti;

- a partire dal mese di giugno del 2011, venivano tuttavia presentate da parte del Comune di Trani, quale autorità procedente, sei istanze di verifica di assoggettabilità a VAS di PUE relativi a comparti denominati tutti con la sigla Bs.ad (zone residenziali di completamento speciale ad alta densità), e identificati, rispettivamente, dai numeri: 16, 23, 26, 45, 46 e 47;

- allo scopo di condividere i necessari chiarimenti in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS dei PUE del PUG di Trani, in data 19 settembre 2011 si svolgeva un incontro presso la sede del Servizio Regionale Ecologia, cui partecipavano il Dirigente dello stesso Servizio, la Dirigente dell'Ufficio VAS della Regione, l'Assessore all'Urbanistica e il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Trani, e il progettista del PUG di Trani;

- nel corso del suddetto incontro (come risulta dal verbale, condiviso con nota prot. n. 9920 del 27/10/2011 del Servizio Regionale Ecologia), venivano forniti i seguenti chiarimenti:

- il Comune di Trani comunicava che le risorse finanziarie a disposizione, allo stato, non consentivano di dare seguito agli approcci integrati precedentemente concordati, chiedendo pertanto che si procedesse alla verifica di assoggettabilità caso per caso di ciascun PUE presentato;

- Il Servizio Regionale Ecologia ribadiva che il miglior bilanciamento delle esigenze di tutela ambientale con quelle di economicità dei procedimenti amministrativi, sarebbe consistito nello svolgimento di quattro procedimenti di VAS (o, in subordine, di verifica di assoggettabilità a VAS) per ognuno dei contesti territoriali di cui all'elaborato 10 del PUG di Trani;

- il Servizio Ecologia conveniva inoltre sulla necessità di concludere i sei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS che risultavano già avviati, e si impegnava ad assumere a riferimento per la valutazione le sensibilità ambientali riscontrate nel contesto territoriale di appartenenza (laddove pertinente), prendendo in considerazione gli impatti direttamente riferibili al singolo PUE oggetto di valutazione anche alla luce dei possibili effetti cumulativi con le previsioni insediative complessive così come definite nel PUG per il pertinente programma edilizio di espansione o completamento;
- il PUE relativo al Comparto “Bs/ad 47”, oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcun programma di espansione dei contesti territoriali di cui al citato elaborato 10 del PUG di Trani, ma è incluso nel programma di completamento del contesto territoriale “Centro Urbano” (come risulta dalla nota prot. 15176 del 04/05/2011 del Comune di Trani, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 5765 del 23/05/2011).
- Nell’ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:
 - proponente è la società “Constructa S.r.l.”;
 - autorità procedente è il Comune di Trani;
 - autorità competente è l’ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla DGR n. 981 del 13.06.2008).

1. Caratteristiche del PUE relativo al Comparto “Bs/ad 47” del PUG di Trani

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è il PUE per il Comparto “Bs/ad 47” del PUG di Trani (adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/11/2010) le cui caratteristiche sono illustrate nel seguito, in base alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale Preliminare (di seguito, RAP) e ad approfondimenti condotti in sede istruttoria.

In virtù dell’articolazione delle zone residenziali operata al Capo 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG di Trani, il comparto in oggetto è definito “zona residenziale di completamento speciale ad alta densità”, cui si applicano le disposizioni dell’art. 6.04.2, nonché le Direttive strutturali di cui all’art. 6.11.1, ma non le Direttive strutturali di tutela di cui all’art. 6.11.2. Il PUE interessa un’area delimitata dalle vie Malcangi, De Gemmis, Bari e Don Luigi Sturzo, identificata al Catasto Urbano al Foglio 26, particelle 129, 605, 697, 326, 323, 370, 387, 556, 1248 e 1250. La proposta progettuale prevede la realizzazione di due edifici residenziali (denominati, rispettivamente, A e B), il secondo dei quali ospiterà attività commerciali al piano terra. L’edificio A, di undici piani e con tipologia a torre, si colloca in prossimità del lato sud del comparto, ed è separato da un ampio nucleo centrale (adibito a parco e verde pubblico, con uno specchio d’acqua) dall’edificio B (di 5 piani e con tipologia in linea), prospiciente il lato nord del comparto. Il progetto prevede un ulteriore parco a sviluppo lineare che costeggia Viale De Gemmis lungo il lato ovest del comparto e si propone come raccordo fra il Giardino Telesio e il tratto dello stesso Viale De Gemmis che prosegue verso il lungomare, caratterizzato da alberature ad alto fusto e residenze con ampi giardini (RAP, p. 17). Analoghi obiettivi di riqualificazione e miglioramento della connettività sono perseguiti con l’allargamento della sede stradale di Via Bari, della quale si prevede l’esproprio, finanziato dal proponente e motivato dalla discrasia rilevata nei regimi giuridici del soprasuolo e del sottosuolo - trattandosi di una strada di proprietà privata sotto la quale sono presenti condotte idriche, fognarie ed elettriche (RAP, p. 17 e All. V). La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi di rilevanza ambientale del PUE.

Fra gli aspetti progettuali di rilevanza ambientale, si prevede che le acque meteoriche siano convogliate dalle coperture degli edifici e dalle superfici pavimentate di pertinenza in vasche di raccolta nei locali interrati, e che i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani siano collocati in spazi recintati e contornati da siepi in adiacenza ai percorsi viari (RAP, p. 18).

Il PUE stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione dei due edifici residenziali (e in minima parte, commerciali) ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PUE non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con le previsioni

degli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente richiamati in seguito nel presente provvedimento (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PUG, gerarchicamente sovraordinato al PUE in oggetto.

Nei limiti delle previsioni insediative di modesta entità descritte in precedenza, il PUE è pertinente all'integrazione di una molteplicità di considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ad esempio ma non esclusivamente, nel campo dell'efficienza energetica, della tutela delle acque, della qualità dell'ambiente urbano, e della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. Analogamente, il PUE concorre (seppure in misura modesta e coerentemente con le previsioni del PUG) ad incrementare il carico urbanistico, nel senso della quantità di abitanti insediabili, con le relative implicazioni sui flussi di materia e di energia, sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti. Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica, di cui il PUE costituisce l'ultimo stadio attuativo, si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'edilizia (2010/31/UE).

2. Inquadramento del PUE per il Comparto "Bs/ad 47" del PUG di Trani nell'ambito di applicazione della VAS

Il PUE per il Comparto "Bs/ad 47" del PUG di Trani, elaborato per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS soltanto in virtù delle disposizioni dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006, in quanto non definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, e non richiede una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i.

Poiché il PUG di Trani, di cui il PUE in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legge n. 70/2011 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

Di conseguenza, il PUE è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

3. Caratteristiche delle aree interessate dal PUE per il Comparto "Bs/ad 47" del PUG di Trani, e sensibilità ambientali riscontrate

L'attività istruttoria svolta ad integrazione dei contenuti del RAP, anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti. Ciò al fine di tenere debitamente conto del "diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal PUE si estende per circa 1,3 ha ed è situata a ridosso della fascia costiera ad est del centro urbano, in corrispondenza della piccola penisola di Capo Colonna. L'area si eleva ad una quota di circa 13 m s.l.m., e presenta un lieve declivio in direzione nord-est (RAP, p. 23), collocandosi in un ripiano prossimo all'attuale linea di costa, formatosi come deposito marino terrazzato. In effetti, nella Carta Idrogeomorfologica (redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia in ottemperanza ai compiti attribuiti dalla Convenzione approvata con DGR n. 1792/2007) si rileva un "orlo di terrazzo morfologico" a ridosso del lato nord-est. La falda, salmastra per infiltrazione marina (dato che la distanza media dalla linea di costa è di circa 300 m), ha un livello piezometrico coincidente con il livello del mare, e pertanto non si ritiene possa interferire con le opere di fondazione (ibid.). L'area, come la maggior parte del territorio

comunale di Trani, è “soggetta a contaminazione salina” secondo il Piano di Tutela delle Acque (PTA, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009). In base alla Carta tematica dell’uso del suolo (realizzata a partire dalle ortofoto 2006 - 2007), il comparto è compreso in un “tessuto residenziale continuo, denso recente, alto”, come peraltro evidente nella cartografia del PUG inserita nel RAP (pp. 35-38). All’osservazione della cartografia fotografica più recente disponibile (ortofoto 2006-7 e Servizio Web “Google Maps”, basato su immagini satellitari fornite da DigitalGlobe e MDA Federal), il suolo appare incolto e privo di vegetazione arborea e arbustiva. L’area è definita come “territorio costruito” ai sensi del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) della Puglia, approvato con DGR n. 1748/2000, in quanto area interclusa all’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate (PUG, Tavola 6, “Territori costruiti”). Il RAP non chiarisce tuttavia se il territorio costiero (per una fascia profonda 300 m) che sarebbe soggetto alle previsioni dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sia sottratto all’ambito di applicazione di tali disposizioni in virtù del dettato del comma 2 dello stesso articolo. Sul punto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (con nota prot. n. 15820 del 05/12/2011, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 324 del 12/01/2012) ricordava che “l’accertamento di beni paesaggistici, di cui all’art. 142 del già citato decreto legislativo, sarà onere dell’Ente locale”.

Le ulteriori sensibilità ambientali riscontrate sono riferite al più ampio sito di inserimento del comparto, che si ritiene opportuno identificare in una fascia della profondità variabile fra 500 e 1.000 m, compresa fra la linea di costa (a nord) e il tracciato della linea ferroviaria Foggia-Bari (a sud), in corrispondenza di Capo Colonna. Ad ovest, il tessuto urbano si interrompe dopo alcune maglie edificate in presenza di aree agricole, tipizzate come zone di espansione del contesto territoriale “Costa est” nel PUG. Ad est, la fascia risulta completamente edificata, in continuità con il centro urbano. Il sito è caratterizzato dalla prossimità alla costa, presenta un sistema di beni culturali articolato, e nel complesso la sua struttura risulta polarizzata verso Capo Colonna. In corrispondenza di una delle strade che delimita il comparto (Viale De Gemmis) la costa sabbiosa (in cui si apre la piccola baia ad est della penisola di Colonna) cede il passo (in direzione di Bisceglie) ad un tratto di “falesia dove affiorano depositi lagunari con stramoliti calcaree e Characee del Tirreniano”, che il PUG (Tav. 7.1/a “Tutele sovracomunali: ATD”) considera “unico esempio in Italia”. È opportuno ricordare che, a seguito dell’approvazione del PUG, vige una variante a livello locale del PUTT/P (ai sensi dell’art. 5.06 delle relative NTA), costituita dagli elaborati pertinenti del PUG stesso. La predetta tavola riporta anche le emergenze del sistema della stratificazione storica dell’insediamento: nella penisola, si segnalano sia un vincolo archeologico (resti di insediamento pre-protostorico a Piazza Colonna) sia un vincolo architettonico (il monastero di Santa Maria di Colonna). In contiguità con il lato nord del comparto, si rinviene una segnalazione architettonica (Villa De Gemmis), mentre a sud-ovest spicca Giardino Telesio (soggetto a vincolo architettonico apposto con D.M. 29/1/1982), un complesso chiuso da un’alta recinzione merlata che presenta alberature secolari di dimensioni imponenti - in particolare di Lccio (*Quercus ilex*), Pino (*Pinus pinea*) e Cipresso (*Cupressus pyramidalis*). Il giardino versa in stato di abbandono e risulta circondato su tre lati da tessuto edificato continuo (a meno della sede stradale che lo separa dal comparto “Bs/ad 45” e di due aree annesse profonde poche decine di metri), mentre il lato est, sul quale il PUG riconosce una più ampia area annessa, ricade nel comparto “Bs/ad 46”. Completano il sistema due ville storiche tutelate unicamente ai sensi del PUG, entrambe localizzate ad est del comparto: Villa Turisana e Villa Annita.

Fra le considerazioni generali che si ritengono utili a valutare il contributo del PUE ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare le seguenti:

- Trani è classificata come zona A (richiedente misure per l’inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare) nel Piano Regionale di Qualità dell’Aria;
- secondo il PTA, il depuratore di Trani appare fortemente sottodimensionato, presentando una potenzialità dell’impianto di 53.241 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 83.667 AE totali urbani nell’agglomerato. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità,

il riutilizzo a scopi irrigui di circa 1,8 milioni di mc/anno (p. 11 dell'Allegato 14.1 al PTA) e l'ampliamento dell'impianto esistente (p. 56, All. 14). Tale progetto, tuttavia, risulta non autorizzato in base alla Delibera n. 2 del 22/02/10 del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato-Puglia.

- il territorio comunale, che si estende per circa 100 km² ed è popolato da 54.000 abitanti, ha di recente conosciuto una notevole espansione edilizia sostenuta dal sovradimensionamento del Piano Regolatore Generale del 1971 (proporzionato su una previsione demografica di 100.000 abitanti) che, lungo la direttrice verso Bisceglie, ha comportato la saldatura urbanistica tra il centro storico e la zona residenziale giardino verso la penisola di Colonna (RAP, pp. 29, 59-60);
- a fronte di una produzione di rifiuti di circa 49 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16%¹;
- la mobilità urbana presenta numerose criticità - fenomeni di congestione riconducibili alle caratteristiche fisico-geometriche della rete stradale, inefficienza del trasporto pubblico locale, e assenza di un sistema della mobilità sostenibile (RAP, p. 76).

4. Impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUE per il Comparto "Bs/ad 47" del PUG di Trani

Alla luce delle possibili interferenze fra il PUE, così come descritto nella Sezione 2, e le sensibilità ambientali e paesaggistiche approfondite nella Sezione 3, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente. A tal fine, l'istruttoria tecnica svolta dall'autorità competente si è basata sui contenuti della documentazione presentata, con particolare riguardo al Rapporto Ambientale Preliminare, integrata dai contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale nel corso del procedimento.

Le considerazioni in merito ai possibili impatti sull'ambiente del PUE appaiono preliminarmente condizionate da alcune circostanze rilevanti:

¹ Fonte: dati comunicati dalle AATO o dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito: <http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php>.

- l'area direttamente interessata dall'intervento è di modeste dimensioni (poco più di 1 ha), inserita in un contesto pienamente urbanizzato, e priva di sensibilità ambientali di rilievo;
- l'idea di progetto appare coerente con l'impianto normativo del PUG vigente a cui il PUE dà attuazione, e (almeno in riferimento all'equilibrio fra spazi pubblici e privati e previsione di aree verdi) anche con gli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile declinati nell'Atto di Intesa per l'adozione del "Piano di Azione Ambientale del territorio Nord Barese/Ofantino" e nella "Carta di Aalborg" (RAP, p. 27), entrambi sottoscritti dall'amministrazione comunale (con atto del Sindaco del 31/07/2007 il primo, e con DCC n.11 del 19/02/2001 il secondo);
- il PUG, definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 8 del 31/03/2009, ha superato positivamente tutti i controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli con il PUTT/P e il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005).

Tuttavia, è opportuno considerare anche le condizioni che potrebbero determinare l'insorgenza di impatti significativi sull'ambiente:

- il sito di inserimento del comparto è caratterizzato dalla presenza di sensibilità ambientali riferibili ad un sistema costiero in cui spiccano elementi di pregio dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico e culturale, la cui unitarietà è riconosciuta anche dal proponente (RAP, p. 17);
- alla scala locale, si possono supporre fenomeni cumulativi in virtù delle interferenze con altri due PUE per i quali è in corso l'iter amministrativo di verifica di assoggettabilità a VAS (rispettivamente, per il

comparto “Bs/ad 45” e il comparto “Bs/ad 46”):

Nel merito, si ritengono possibili impatti sulle seguenti componenti ambientali:

1. acque - come sottolineato dal Servizio Regionale Tutela delle acque (con nota prot. n 2487 del 03/08/2011, acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 8200 del 24/08/2011), in riferimento
 - a. alla quantità e alla qualità delle acque soggette ad emungimento (atteso che l'area è soggetta a contaminazione salina, che le modalità proposte per il trattamento delle acque meteoriche non sono pienamente conformi alla normativa e agli indirizzi vigenti e che per il nucleo centrale adibito a parco e verde pubblico “manca un'analisi delle quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento di tale area e l'indicazione delle fonti di approvvigionamento”;
 - b. al sottodimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue esistente;
2. sull'uso delle risorse e sui flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti, all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. sulla qualità dell'ambiente urbano, con particolare riferimento all'ampliamento del sistema di spazi pubblici e aree verdi attrezzate, e alla migliore connettività fra gli elementi di detto sistema, nonché alla promozione di forme di mobilità sostenibile;
4. sul patrimonio culturale, con particolare riferimento agli impatti visivi e paesaggistici sugli elementi di pregio del tratto di fascia costiera in cui si inserisce il comparto - e sul relativo sistema di beni archeologici e architettonici.

In merito all'ultimo punto dell'elenco precedente, si osserva che i possibili impatti sono riconducibili per entrambi gli edifici previsti alle relazioni funzionali, visive e simboliche che potrebbero venirsi a determinare fra gli stessi e alcuni degli elementi di pregio del predetto sistema (con particolare riferimento al “Giardino Telesio” in direzione sud-ovest e alla penisola di Capo Colonna in direzione nord), in ragione, in particolare, della posizione dell'edificio B (in prossimità di un orlo di terrazzo morfologico vero la linea di costa) e dello sviluppo verticale complessivo dell'edificio A (notevolmente superiore a quello degli edifici circostanti). Corre l'obbligo di osservare che, come segnalato da un soggetto portatore di interessi pubblici (intervenuto con memorie scritte e documenti nel procedimento di cui trattasi, in virtù del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della L. 241 del 1990), la Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Puglia ha di recente adottato un provvedimento di tutela indiretta del “Giardino Telesio” (ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004), non ritenendo tuttavia necessario includere il comparto Bs.ad. 47 nell'ambito di applicazione del provvedimento. Inoltre, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, consultata da questo Servizio in merito all'assoggettabilità a VAS del PUE, con nota prot. n. 15820 del 05/12/2011 (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 324 del 12/01/2012) dichiarava che “l'area oggetto dell'intervento ... non è sottoposta a vincoli di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004”, ricordando altresì che “l'accertamento di beni paesaggistici, di cui all'art. 142 del già citato decreto legislativo, sarà onere dell'Ente locale”.

La natura degli impatti del PUE, indipendentemente dalla loro significatività, è caratterizzata da condizioni di elevata probabilità, continuità nel tempo e (in parte) irreversibilità. Non si riscontra una natura intercomunale degli impatti, né particolari rischi per la salute umana o l'ambiente, con l'eccezione formulata in chiave precauzionale, dello smaltimento dei reflui, attesa la situazione di sottodimensionamento dell'impianto esistente. Nel sito d'inserimento del comparto, sono presenti aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello locale, regionale, nazionale (come specificato nella Sezione 3).

In sintesi, alla luce delle caratteristiche del PUE e delle sensibilità ambientali riscontrate nell'area direttamente interessata e nel sito d'inserimento del comparto, si può ritenere che i possibili impatti ambientali (anche in considerazione di fenomeni cumulativi con le trasformazioni territoriali previste nei

PUE relativi ai comparti “Bs/ad 45” e “Bs/ad 46”), siano non significativi nel complesso, e individualmente riconducibili a condizioni di sostenibilità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione di seguito specificate, anche in coordinamento con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente.

In conclusione, si espone la decisione ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in merito al procedimento di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto “Bs/ad 47” del Piano Urbanistico Generale di Trani, avviato con nota prot. n. 22281 del 27/06/2011 del Comune di Trani (autorità procedente), acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (autorità competente) con n. 7114 del 12/07/2011, tenuto conto dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e sentita l’autorità procedente.

Alla luce delle motivazioni sopra espone, che si intendono qui integralmente richiamate, si dispone l’esclusione del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto “Bs/ad 47” del Piano Urbanistico Generale di Trani dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PUE.

- si garantisca la continuità funzionale dei percorsi pedonali e ciclabili previsti nei singoli strumenti attuativi del contesto territoriale “Centro urbano”, promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo del sistema di mobilità sostenibile anche nei tessuti completamente edificati;

- si integrino gli elaborati progettuali con un’adeguata analisi degli impatti visivi e paesaggistici, evidenziando con strumenti appropriati la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità degli interventi proposti con il contesto paesaggistico di inserimento, con particolare riferimento ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici (lungomare, Capo Colonna) e da ambiti a forte valenza simbolica in cui permangono caratteri distintivi di sistemi antropici storici (Giardino Telesio, Capo Colonna), al fine di evidenziare la non significatività delle modificazioni dello skyline antropico (profilo dell’insediamento) e dell’assetto percettivo, scenico o panoramico;

- in ottemperanza alle raccomandazioni contenute nella nota prot. n 2487 del 03/08/2011 del Servizio Regionale Tutela delle Acque (acquisita al protocollo del Servizio Regionale Ecologia con n. 8200 del 24/08/2011) -

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.10 dell’Allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque (in luogo delle prime misure di salvaguardia citate nel RAP, p. 42), aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;

- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e comunque di attenersi alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);

- si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento del nucleo centrale del comparto adibito a parco e verde pubblico, indicando le fonti di approvvigionamento;

- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo nel PUE il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora (in ottemperanza alle direttive strutturali di cui al comma 5 dell'art. 6.11.1 delle NTA del PUG di Trani;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata e si definiscano opportuni spazi interni agli edifici per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici;
- si integri il Rapporto Ambientale Preliminare negli elaborati del PUE, così come adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 56 del 26/11/2010, in fase di predisposizione della documentazione da sottoporre alla definitiva approvazione.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs/ad 47" del Piano Urbanistico Generale di Trani;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla LR 20/2001 nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere il Piano Urbanistico Esecutivo per il Comparto "Bs/ad 47" del Piano Urbanistico Generale di Trani, avviato con nota prot. n. 22281 del 27/06/2011 del Comune di Trani (acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia con n. 7114 del 12/07/2011), dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Regionale Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli
